

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5267

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSATO, SANTELLI, FIANO, LORENZIN, PAGLIA, AMICI, TASSONE, ALBINI, BIANCOFIORE, BOBBA, BOCCUZZI, BRANDOLINI, CALABRIA, MARCO CARRA, CODURELLI, DE PASQUALE, DELFINO, DI BIAGIO, D'INCECCO, FEDI, FONTANELLI, ANNA TERESA FORMISANO, GARAVINI, GIBIINO, GNECCHI, IANNUZZI, LENZI, LOSACCO, MARANTELLI, MARCHI, MARMO, MARTELLA, MASTROMAURO, MELIS, MENIA, MOTTA, NARDUCCI, PELUFFO, PICIERNO, PORTA, RIGONI, RUBINATO, SAMPERI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, SIRAGUSA, VASSALLO, VELO, VERINI, VICO

Disposizioni per garantire la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché norme e delega al Governo in materia di previdenza e di assistenza in favore del personale del medesimo Corpo

Presentata il 7 giugno 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito «Corpo», ha sempre corrisposto con impegno straordinario, in termini qualitativi e quantitativi, alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente cui esso è preposto per legge e a fronte dei quali si trova

quotidianamente a intervenire su richiesta di soggetti pubblici e privati. Tuttavia, il Corpo soffre da anni di una sottodotazione di personale quantificabile, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, nel corso della seduta del 14 aprile 2011 della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in circa 3.300 uomini.

E questa stima non tiene nemmeno conto dell'incremento di organico, stimabile in 10.000 unità, stabilito dal piano « Soccorso Italia in 20 minuti » e che prevede un importante e utile aumento dei distaccamenti sul territorio nazionale al fine di garantire un adeguato e rapido soccorso in tutte le zone del Paese. A tutto questo andrebbe aggiunta, al fine di quantificare realmente il fabbisogno di organico, anche una valutazione sugli aumentati impegni del Corpo (e sulle conseguenti maggiori competenze) negli ambiti della difesa civile, con un evidente incremento dei rischi derivanti dalla maggior antropizzazione del territorio, degli incidenti stradali sulle strade, della circolazione di carichi pericolosi, dei siti vigilati e del traffico aereo. In assoluta controtendenza con le suddette esigenze, le pesanti manovre finanziarie, e, in generale, gli interventi di riordino della spesa succedutisi negli anni, hanno drasticamente tagliato ulteriori risorse destinate al Corpo mettendone a grave rischio l'operatività.

Per quanto l'urgenza dell'intervento per garantire la piena operatività del Corpo avrebbe trovato in un provvedimento di urgenza del Governo la sua naturale collocazione (in particolare, nell'ambito del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, di riordino della protezione civile, in corso di conversione), la recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e la conseguente lettera ai Presidenti delle Camere del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012 relative all'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, hanno ristretto « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo » il criterio da utilizzare per dichiarare l'ammissibilità o meno delle proposte emendative. Pertanto, si rende necessario intervenire mediante la presentazione di una proposta di legge, che si auspica possa essere approvata con la massima condivisione e celerità, per intervenire con misure urgenti e indifferibili finalizzate a garantire la piena operatività del Corpo.

L'articolo 1 riguarda le procedure per la copertura dei posti disponibili nelle

qualifiche di capo squadra e di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo. Tale intervento normativo è ritenuto indifferibile per salvaguardare l'indispensabile operatività del Corpo consentendo di ridurre l'eccessiva carenza, nei ruoli del personale, di operatori con qualifica di capo squadra e di capo reparto. Tale criticità rappresenta, invero, un rilevante problema che affligge i ruoli operativi del Corpo, ponendone a rischio la complessiva funzionalità, conseguente alla farraginosità e alla complessità delle norme intervenute e accavallatesi nel tempo, per disciplinare i concorsi interni per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto, con il risultato di impedirne di fatto l'espletamento. La norma risponde ad un'improcrastinabile esigenza operativa, in quanto le figure di personale qualificato (capo squadra e capo reparto) rivestono un ruolo assolutamente strategico e centrale nell'ambito del sistema istituzionale del soccorso pubblico, non surrogabile, per il grado specifico di responsabilità e di autonomia decisionale correlato all'intervento urgente. Ai capi squadra è, infatti, affidata la responsabilità della squadra operativa che interviene nell'immediatezza del soccorso e i capo reparto assicurano il coordinamento di tali squadre operative in tutte le attività e, in particolare, in quelle più complesse.

In questi ultimi anni, l'esodo massiccio delle figure professionali in argomento ha determinato un continuo e costante decremento del relativo organico, che non è stato finora possibile ripianare.

Tale situazione non è assolutamente più sostenibile e necessita di interventi urgenti per garantire, in tempi rapidi, il riallineamento del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto al fine di ripristinare l'equilibrio funzionale nella composizione delle squadre di soccorso, assicurando una risposta ottimale nell'attività operativa. L'elevatissima carenza di personale di tali qualifiche rende quindi necessario un intervento volto a semplificare le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche stesse. Solo in tal modo, in un lasso di tempo ragionevole, i ruoli potranno tor-

nare a essere coperti, facendo sì che gli interventi operativi quotidianamente svolti dalle squadre e dai reparti del Corpo non debbano soffrire di carenze organizzative e funzionali che possano mettere a rischio l'efficacia e la sicurezza stessa del personale chiamato a intervenire. In particolare, si prevede di applicare per la copertura dei suddetti posti, esclusivamente quanto previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2005 [articoli 12, comma 1, lettera *a*), e 16, comma 1, lettera *a*)] per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché per la promozione alla qualifica di capo reparto. Per mezzo di tali procedure, e permettendo lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, si può risolvere, in tempi brevi, il problema dell'immissione in ruolo di un cospicuo numero di personale capo squadra e capo reparto. La norma, che non richiede risorse economiche aggiuntive, in quanto regola concorsi interni, prevede un ulteriore risparmio da parte dell'amministrazione poiché riduce il periodo di durata dei corsi di formazione e delle procedure concorsuali.

L'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Corpo costituisce la componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile, la vera e propria struttura portante chiamata ad intervenire operativamente nei contesti emergenziali a protezione della vita e dell'integrità dei beni.

Lo straordinario sforzo operativo profuso in occasione dei tragici eventi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni, richiede un imponente impiego di uomini, di mezzi e di risorse strumentali; solo per fare qualche esempio, a L'Aquila oltre 2.400 vigili del fuoco, con 1.200 mezzi e 168 sezioni operative provenienti da tutte le regioni d'Italia sono stati impegnati nelle attività di soccorso urgente alla popolazione (circa 217.000 interventi) e nella provincia di Messina si è riscon-

trato l'impiego di 400 uomini, di 195 mezzi, di 3 nuclei sommozzatori, di 4 unità cinofile, di 11 mezzi movimento terra e di 4 elicotteri del Corpo. Non può, inoltre, essere sottaciuto l'intervento del Corpo per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria determinatosi nel mese di febbraio 2011 (dapprima a Lampedusa e poi nell'intero territorio nazionale) in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del nord Africa. Tutto questo continuando a garantire inalterata l'efficienza del dispositivo ordinario di soccorso pubblico in tutto il territorio nazionale.

A questo impegno del tutto eccezionale è evidentemente connesso un altrettanto straordinario impegno sul piano finanziario, cui è necessario fare fronte con immediatezza, trattandosi di attività urgenti e non procrastinabili, al fine di mantenere inalterata la macchina operativa del soccorso pubblico. Sul piano contabile, il rimborso delle spese sostenute dal Corpo per gli interventi emergenziali di protezione civile è subordinato a un complesso e lungo procedimento che si articola nell'acquisizione in entrata delle somme corrisposte e nella successiva riassegnazione delle stesse ai pertinenti capitoli di spesa. La procedura di versamento e di riassegnazione si è dimostrata, ove si guardi all'esperienza degli ultimi anni, gravemente penalizzante per la funzionalità e per l'efficienza tecnica e operativa del Corpo, a causa di un *iter* che, coinvolgendo più soggetti e amministrazioni, risulta eccessivamente farraginoso e comunque non compatibile con i tempi e con le esigenze di un'attività necessaria ed emergenziale. In particolare, il rimborso delle spese sostenute dal Corpo è affidato al commissario delegato (normalmente individuato nel vertice dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale interessata, in relazione alla dimensione dell'evento), che lo dispone avvalendosi delle risorse ad esso assegnate con le ordinanze di protezione civile.

I ritardi registrati nel versamento delle risorse, nella loro acquisizione e nella loro concreta disponibilità sono incompatibili

con l'attività urgente prestata dai vigili del fuoco nei contesti emergenziali e nel soccorso antincendio; quest'attività deve essere remunerata con sollecitudine e non può essere frustrata da lungaggini amministrative.

Ad aggravare il quadro si aggiungono i ritardi nelle procedure di versamento e di riassegnazione degli oneri connessi alle attività prestate dal Corpo sulla base di convenzioni e accordi stipulati con le amministrazioni regionali in materia di lotta agli incendi boschivi.

Tutto questo ha determinato evidenti difficoltà nel mantenimento della piena efficienza del dispositivo operativo, oltre che una reale sofferenza e un giustificato malcontento del personale operativo, impiegato in rischiosi interventi di soccorso e costretto ad attendere per un tempo non tollerabile la giusta remunerazione del lavoro prestato.

Risulta, pertanto, necessario individuare diverse modalità procedurali che assicurino maggiore celerità nella copertura degli oneri connessi alle predette attività emergenziali, nonché la dovuta fondamentale tempestività nella corresponsione della remunerazione al personale impiegato.

A tali fini, la norma proposta (comma 1, primo periodo) prevede, quindi, l'istituzione di un fondo nell'ambito del programma « Prevenzione del rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato a finanziare gli oneri connessi agli interventi emergenziali disposti sulla base di apposite ordinanze di protezione civile, mediante l'assegnazione, in via diretta, delle risorse del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 (che, di norma, finanzia, attraverso le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, gli oneri per le emergenze), nel limite delle autorizzazioni di spesa che esse prevedono in favore del Corpo (comma 1, secondo periodo). In particolare, le predette risorse sono direttamente iscritte nel fondo, mediante appositi decreti di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2,

primo periodo), evitando il passaggio attraverso la contabilità speciale intestata al commissario delegato e il complesso procedimento della riassegnazione. Il meccanismo proposto prevede poi (comma 2, secondo periodo) il riparto, con decreto del Ministro dell'interno, delle relative somme dal suddetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa, per il successivo pagamento agli aventi diritto, ivi compresi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale operativo. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che il fondo non dispone di uno stanziamento iniziale di bilancio, ma è alimentato, su proposta del Ministro dell'interno, in occasione di situazioni emergenziali dichiarate ai sensi della normativa vigente in materia di protezione civile, attraverso una procedura contabile semplificata e che consente al Ministero dell'interno di poter fare fronte ai propri oneri con maggiore celerità.

L'articolo 3 prevede di incrementare di complessive 1.148 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco, attualmente di 17.193 unità. L'ampliamento dell'organico operativo costituisce una risposta alla crescente richiesta di sicurezza che arriva dal territorio, non più rinviabile in quanto le emergenze di protezione civile non rappresentano oggi un'eccezione, ma hanno assunto un preoccupante connotato di ripetitività che impone di rivedere l'impianto complessivo del sistema del soccorso tecnico urgente del Corpo. Il comma 2, in ragione dell'opportunità di poter utilizzare con immediatezza personale esperto già selezionato, autorizza l'assunzione nei ruoli permanenti del Corpo di un corrispondente numero di unità, attingendo, da una parte, ai volontari dei vigili del fuoco, che hanno già partecipato alla procedura selettiva di cui al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007 (l'efficacia di tale graduatoria è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011,

n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) e, dall'altra parte, alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile — Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, la cui graduatoria viene, unitamente a quella del personale volontario, prorogata al 31 dicembre 2014 (comma 3).

Il comma 4 assicura la copertura dei relativi oneri, quantificati nel limite massimo complessivo di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo. Infatti, nell'ottica di una sempre più urgente necessità di razionalizzare la spesa pubblica, l'assunzione del personale volontario corrisponde anche all'esigenza di evitare costi aggiuntivi per lo Stato laddove, per i periodi durante i quali tale personale non presta servizio, sono comunque erogati a carico della finanza pubblica gli ammortizzatori sociali.

L'articolo 4 modifica la legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) prevedendo una serie di disposizioni in favore del personale volontario del Corpo.

Al riguardo, non può sottacersi che, così come determinante è il ruolo della componente permanente del Corpo, la cui professionalità costituisce parte essenziale del sistema di sicurezza complessivamente inteso, parimenti importante è l'apporto al sistema della componente volontaria che contribuisce ad assicurare una fondamentale e rassicurante presenza nel territorio. Per fare fronte alle necessità operative, allo stato, appare inderogabile attingere al serbatoio dei volontari, componente fondamentale del Corpo, specie in presenza di particolari eventi emergenziali, ma risulta imprescindibile, nell'ambito del sistema di soccorso tecnico urgente, anche determinare il numero dei richiami annuali di tale componente, in maniera da rendere la quota sufficiente a fare fronte alle effettive

esigenze operative. A tale riguardo, il disposto dell'articolo 4, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha notevolmente ridimensionato, in termini numerici, l'apporto che questa categoria può dare alla complessiva « macchina » del soccorso pubblico.

Per tali ragioni è urgente quantomeno limitare, in via d'urgenza, la riduzione dei richiami del personale volontario per l'anno 2012, in considerazione delle indifferibili esigenze connesse all'operatività del Corpo. A tale scopo il novellato articolo 4 propone la rimodulazione della spesa per la retribuzione del personale volontario richiamato, ricorrendo alle risorse già destinate al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della stessa legge n. 183 del 2011. In tal modo il taglio, per il 2012, ammonterebbe a 14.000 richiami, rispetto ai 26.800 previsti dalla legge vigente, consentendo così un'immediata, seppur parziale, risposta alle necessità operative incombenti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Quanto al nuovo comma 10-ter del medesimo articolo 4, si ravvisa l'assoluta necessità e urgenza di estendere anche al personale volontario l'applicabilità delle disposizioni che recano benefici per i familiari di personale permanente che sia rimasto vittima di gravi incidenti avvenuti in servizio. Recenti tragici episodi, in cui sono rimasti coinvolti, quali vittime del dovere o del servizio, vigili del fuoco volontari, hanno reso, infatti, stridente e non più tollerabile la disparità di trattamento esistente con i vigili del fuoco permanenti coinvolti nella medesima tipologia di eventi accidentali occasionali da ragioni di servizio, con specifico riferimento all'assunzione obbligatoria riconosciuta dall'ordinamento ai familiari superstiti. Elementari principi di ragionevolezza e di giustizia sostanziale nonché, sotto il profilo giuridico, la mera necessità di non contravvenire al principio dettato dall'articolo 3 della Costituzione, impongono di introdurre una disposizione volta a estendere ai familiari superstiti del personale volontario, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo

lavoro, per effetto di ferite o di lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, la possibilità, già prevista per i familiari superstiti del personale permanente, di essere assunti nei ruoli del Corpo. Le eventuali immissioni nei ruoli previste dalla nuova normativa per i familiari del personale volontario — per un numero comunque limitato di casi — avverranno nell'ambito delle vacanze organiche disponibili e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. I familiari dei caduti, infatti, saranno assunti, in luogo di altri soggetti vincitori di concorso o comunque aventi titolo, solo qualora si dia luogo a immissioni in servizio di personale appartenente ai ruoli previsti dalla specifica normativa, per colmare le carenze di organico o per « coprire » il *turn-over*. La disposizione, infine, consentirà di evitare spiacevoli contenziosi anche in relazione alle pretese risarcitorie avanzate da parte dei familiari del personale volontario: contenziosi che, oltre agli oneri economici che potrebbero derivarne per l'amministrazione, avrebbero anche sgradevoli conseguenze sotto il profilo etico, in considerazione della particolare materia costituita dall'oggetto del contendere. È, inoltre, abrogata la lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, introdotta dal comma 12 del citato articolo 4 della legge n. 183 del 2011, che prevede che « i richiami in servizio del personale volontario del Corpo (...) non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione ».

Al riguardo, si evidenzia come le norme proposte nel presente articolo siano in linea con i principi di sostanziale equiparazione già introdotti nell'ordinamento dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, laddove espressamente si riconosce che il personale del Corpo si distingue in personale permanente e volontario, e dall'articolo 27 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi allo scopo di armoniz-

zare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente e al personale volontario. Tuttavia, tale delega non è stata esercitata da parte del Governo ed è per tale ragione che all'articolo 5 si ripropone la medesima norma di delega, al fine di procedere all'armonizzazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali delle due componenti del Corpo.

L'articolo 6 è finalizzato a modificare, senza ulteriori oneri, la normativa vigente che definisce il trasferimento di fondi all'Opera nazionale di assistenza (ONA) del personale del Corpo, individuando meccanismi stabili di finanziamento delle attività socio-assistenziali garantite dal suddetto ente morale.

L'ONA provvede, con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato, all'erogazione di sussidi in favore del personale o dei loro familiari vittime di gravi infermità, nonché alla stipula di polizze sanitarie che garantiscano rimborsi per le spese mediche sostenute dal personale vittima di infortuni o di malattie professionali, evenienze a cui i vigili del fuoco risultano particolarmente esposti per il tipo di attività svolta.

Fino all'anno 2007, il finanziamento del predetto ente morale è stato rappresentato dalla quota parte del 20 per cento dei proventi per i servizi di vigilanza e di prevenzione resi a pagamento, come previsto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

A decorrere dall'anno 2008, per effetto dell'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è stata vietata l'iscrizione in bilancio di tali proventi. A parziale compensazione di tale misura, è stato istituito un fondo da ripartire tra le finalità di spesa colpite dal divieto di riassegnazione delle entrate, dotato di uno stanziamento pari al 50 per cento delle entrate riassegnabili nell'anno 2006.

La modifica normativa, tuttavia, ha determinato, oltre a una drastica riduzione dei finanziamenti, una totale incertezza nell'entità e nei tempi di erogazione dei medesimi, frutto del complesso *iter*

amministrativo previsto dalla normativa per la ripartizione del fondo in parola e degli interventi legislativi che non hanno consentito, dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, di poter stabilire annualmente il *budget* per finanziamento dell'ente morale. Tale incertezza nei finanziamenti non può coniugarsi in alcun modo con le esigenze gestionali dell'ente, al quale è necessario, anche in un contesto di forte riduzione dei trasferimenti, poter dare garanzie sull'entità e sui tempi dei trasferimenti.

Quest'ultima considerazione ispira la presente proposta di legge nella quale, senza nuove o maggiori spese per l'erario, si individua un meccanismo di finanziamento che consente, in tempi ragionevoli, di mettere a disposizione dell'ente morale la propria dotazione finanziaria annuale.

Nello specifico, si è previsto, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno — missione « Soccorso civile » — programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », di un fondo da destinare al funzionamento dell'ONA con uno stanziamento pari a 4 milioni di euro (comma 1).

I suddetti oneri sono finanziati mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007

(comma 2) che presenta la necessaria copertura finanziaria (capitolo 3005 del programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da ripartire »). Si stabilisce, inoltre, la non applicazione, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge n. 734 del 1973, delle disposizioni previste dallo stesso articolo 2, commi 615 e 617, della legge n. 244 del 2007.

È prevista, infine, l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione, della quota parte delle entrate riassegnabili (20 per cento dei versamenti complessivi), ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 734 del 1973, entro il limite di un quinto dei versamenti relativi all'anno precedente (comma 3).

Nelle tabelle seguenti riportiamo i dati sui versamenti e sui trasferimenti avvenuti nel quinquennio 2006-2010 (tavola n. 1) e la previsione del finanziamento complessivo all'ONA derivante dalla nuova norma (tavola n. 2).

Il finanziamento previsto, pari a circa 6,6 milioni di euro, risulta sostanzialmente corrispondente alla quota del 50 per cento della media delle entrate riassegnabili riscontrate nel quinquennio 2006-2010; tale quota rappresenta il limite di spesa previsto dall'articolo 2, comma 617, della legge n. 244 del 2007, e, pertanto, come già rilevato, l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri.

Tavola n. 1 — versamenti in entrata e trasferimenti all'ONA

Es. fin.	Versamenti riassegnabili (1) (stato di previsione dell'entrata capitolo 2439/1)	50 per cento dei versamenti riassegnabili	Trasferimenti all'ONA
2006	euro 11.400.078	euro 5.700.039	euro 8.148.045 (2)
2007	euro 11.719.546	euro 5.859.773	euro 15.709.544 (2) (3)
2008	euro 15.936.075	euro 7.968.037	euro 4.500.000 (4)
2009	euro 13.578.432	euro 6.789.216	euro 6.261.000 (4)
2010	euro 13.850.405	euro 6.925.202	euro 6.730.070 (4)
valore medio:	euro 13.296.907	euro 6.648.453	

(1) importo corrispondente ai versamenti relativi al periodo 1° novembre — 31 ottobre di ciascun anno

(2) somme attribuite mediante procedura di riassegnazione

Tavola n. 1 – versamenti in entrata e trasferimenti all'ONA			
Es. fin.	Versamenti riassegnabili (1) (stato di previsione dell'entrata capitolo 2439/1)	50 per cento dei versamenti riassegnabili	Trasferimenti all'ONA
(3) importo comprensivo dell'assegnazione di euro 3.990.000 attribuita con legge di assestamento per l'anno finanziario 2007 (legge 6 novembre 2007, n. 211) in relazione alle mancate riassegnazioni del precedente esercizio			
(4) somme attribuite mediante prelevamento dal fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (capitolo 3005)			

Tavola n. 2 – previsione del finanziamento all'ONA	
Comma 1 – previsione stanziamento iniziale 2012	euro 4.000.000
Comma 3 – somme provenienti dalla riassegnazione di entrate	euro 2.659.381 (1)
Totale	euro 6.659.381
(1) importo pari a un quinto della media dei versamenti riassegnabili riscontrati nel quinquennio 2006-2010	

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto).

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dal citato articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2007.

2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dal citato articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del

concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata dal giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007 sono conferiti nella qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.

5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti agli articoli 12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

7. I commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogati.

ART. 2.

(Istituzione del fondo per le emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. A decorrere dall'anno 2012 nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in

contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il fondo di cui al primo periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al primo periodo del comma 1, in favore degli stanziamenti del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 3.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per garantire i modelli operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del medesimo Corpo è incrementata di 1.148 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli e per accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa

civile – Ministero dell'interno n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

3. Ai fini delle assunzioni previste dal comma 2 del presente articolo e delle assunzioni da effettuare nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, l'efficacia delle relative graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale, dei vigili del fuoco, iscritti nell'ambito della missione « Soccorso civile », dallo stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dai seguenti:

« 10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.

10-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 10 del presente articolo, pari ad euro 27.438.036 per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10-ter. Le disposizioni dell'articolo 132, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o di lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ».

2. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è abrogata.

ART. 5.

(Delega al Governo in materia di tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale

permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Disposizioni per l'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, non si applicano, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dal citato articolo 2, commi 615 e 617, della legge n. 244 del 2007.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.

€ 1,00



16PDL0061870